

Dal sito del Governo Italiano si riportano alcune indicazioni in materia di esercizi commerciali conseguenti al **DPCM del 30 aprile 2020**

1. **Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?**

Le regole sono indicate all'allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi è il mantenimento, in tutte le attività, del distanziamento sociale e la pulizia e l'igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell'orario di apertura. È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anti-contagio, come l'ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l'accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l'uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.

2. **I negozi che vendono "vestiti per bambini e neonati" possono vendere anche le calzature per bambini?**

Sì, la categoria merceologica dei "vestiti per bambini e neonati", indicata nell'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di "abbigliamento per bambini e neonati" e ricomprende quindi anche le calzature.

3. **I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?**

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. È consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.

4. **Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?**

No, non c'è differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

5. **È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione è ancora consentita?**

No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell'allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).

6. **Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto, o la preparazione di pasti a portar via (c.d. "take-away", quali, per esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?**

Sì, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, **fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.**

La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. coni gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell'esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

7. **E' possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?**

Sì, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

8. **Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?**

Sì. L'allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potrà riprendere l'attività del codice **Ateco 45** e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al "Commercio di autoveicoli".

E' quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione.

9. **Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?**

Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonché dell'inclusione dei codici **Ateco** dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.